Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 21 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. **445.**

Istituzione di due posti di assistente ordinario convenzionato presso le cattedre di auxologia e di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le annesse convenzioni stipulate in Milano il 15 aprile 1971, per il finanziamento, rispettivamente, di un posto di assistente ordinario presso le cattedre di « Auxologia » e di « Pedagogia » della facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 2.

Sono istituiti, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Art. 3.

I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo vengono determinati rispettivamente in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento di ciascun posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari dei posti stessi.

Art. 4.

Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente art. 2 saranno senz'altro soppressi e i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1972

LEONE

MISASI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 115. — VALENTINI

Repertorio n. 13

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore ed il Centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di auxologia della facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, in Milano, alle ore 16 (sedici), in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me prof. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualità di segretario generale accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967 e confermato in data 26 agosto 1968, con rinunzia di comune accordo dei testimoni si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 3 marzo 1971, che per copia conforme si allega (allegato *A*);

Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Centro auxologico italiano di Piancavallo e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 27 gennaio 1971 che per copia conforme si allega (allegato *B*);

Premesso

che il Centro auxologico italiano di Piancavallo svolge da anni attività scientifica secondo le direttive di una commissione medico-scientifica nominata dal consiglio di amministrazione del Centro e di cui fanno parte docenti universitari fra i quali il professore ufficiale dell'insegnamento di auxologia dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano;

che l'attività del Centro ha già dato notevoli risultati in campo auxologico documentati da simposi e da numerose pubblicazioni;

che al fine di garantire al Centro una continuità di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunità che un assistente ordinario della cattedra di auxologia dell'Università cattolica di Milano svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale Centro, compatibilmente con gli impegni di ordine didattico;

che la facoltà di magistero, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore con le rispettive delibere del 27 gennaio 1971, 29 gennaio 1971, 3 marzo 1971, che qui si allegano in copia sotto le lettere « C » « D » « A » hanno riconosciuto l'istituzione del posto in parola, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di auxologia.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo affinchè alla cattedra di auxologia della facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1 — sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato — l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterrà tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università cattolica di Milano, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti.

L'atto consta di n. 2 fogli scritti su sei facciate intere e n. 1 riga della settima facciata.

Giuseppe Bicchierai
Giuseppe Lazzati
Giovanni Ancarani, *rogante*

Registrato a Milano il 23 aprile 1971, al n. 1388-71/ME, Vol. 42. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

Repertorio n. 12

Convenzione fra l'Università cattolica del Sacro Cuore e il Centro auxologico italiano di Piancavallo per l'istituzione di un posto di assistente di ruolo presso la cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 1971 (millenovecentosettantuno) il giorno 15 (quindici) del mese di aprile, in Milano, alle ore 16 (sedici), in una sala del rettorato dell'Università cattolica del Sacro Cuore, in largo A. Gemelli n. 1, dinnanzi a me dott. Giovanni Ancarani, nato a Fusignano (Ravenna) il 21 luglio 1933, residente a Milano, nella mia qualità di segretario generale accademico delegato a ricevere gli atti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del R.G.U. approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, con decreto del rettore in data 20 dicembre 1967 e confermato in data 26 agosto 1968, con rinunzia di comune accordo dei testimoni, si sono personalmente costituiti i signori:

Lazzati prof. Giuseppe, nato a Milano il 22 giugno 1909, residente a Milano, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di rettore e presidente del consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 3 marzo 1971, che per copia conforme si allega (allegato *A*);

Bicchierai mons. Giuseppe, nato a Milano il 18 settembre 1898 il quale interviene al presente atto nella sua qualità di presidente del Centro auxologico italiano di Piancavallo e perciò autorizzato alla stipulazione del presente atto, come da verbale in data 27 gennaio 1971 che per copia conforme si allega (allegato *B*);

Premesso

che il Centro auxologico italiano di Piancavallo ha provveduto a organizzare nella propria sede un laboratorio di ricerche pedagogiche munito di ogni necessario impianto, apparecchio e materiale, in collegamento con l'istituto di pedagogia dell'Università cattolica del Sacro Cuore;

che allo scopo di garantire al laboratorio una continuità di ricerca scientifica si ravvisa l'opportunità che un assistente ordinario alla cattedra di pedagogia dell'Università cattolica del Sacro Cuore svolga detta ricerca in modo continuativo presso tale laboratorio compatibilmente con gli impegni di ordine didattico;

che la facoltà di magistero, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'Università cattolica del Sacro Cuore con le rispettive delibere del 27 gennaio 1971, 29 gennaio 1971, 3 marzo 1971, che qui si allegano in copia sotto le lettere « C » « D » « A » hanno riconosciuto l'istituzione del posto in parola, si delibera di istituire un posto convenzionato di assistente ordinario per la facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano da assegnare alla cattedra di pedagogia.

Tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo affinchè alla cattedra di pedagogia della facoltà di magistero dell'Università cattolica di Milano venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare all'Università medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465:

a) L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario;

b) L. 560.000 (cinquecentosessantamila) pari al 20 % del contributo di cui alla lettera *a*) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 5 nonchè per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Università cattolica di Milano in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.

Art. 3.

Qualora il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato nella lettera *a*) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera *b*) dello stesso art. 1.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente Centro auxologico italiano di Piancavallo, si impegna altresì ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20 % indicata nell'art. 1, lettera *b*).

L'aumento dei contributi su indicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.

Art. 4.

La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si terrà tacitamente rinovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 5.

La presente convenzione s'intende decaduta:

a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 4;

b) se vengano a cessare in tutto od in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti;

c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3.

Al verificarsi di una delle anzidette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intenderà senz'altro soppresso ed il relativo titolare cesserà immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.

Art. 6.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università cattolica di Milano, è esente da ogni tassa a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono con me funzionario delegato a ricevere gli atti.

L'atto consta di n. 2 fogli scritti su sei facciate intere.

Giuseppe Bicchierai
Giuseppe Lazzati
Giovanni Ancarani, *rogante*

Registrato a Milano il 23 aprile 1971, al n. 1387-71/ME, Vol. 42. — *Gratis.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Misasi

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 1972, n. **446**.

Istituzione di una ambasciata in Dacca (Repubblica del Bangla Desh).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita un'ambasciata in Dacca (Repubblica del Bangla Desh).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno 1° settembre 1972.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1972

LEONE

ANDREOTTI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 136. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **447.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 426 a 431, relativi alla « Scuola di perfezionamento in ostetricia e ginecologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia

Art. 426. — Il corso di studi per la specializzazione in ostetricia e ginecologia ha la durata di quattro anni. Quando il numero dei candidati all'iscrizione al primo anno di corso superi il numero di dieci, l'ammissione alla scuola avverrà a seguito di concorso per titoli ed esami, concorso che deve essere espletato entro il mese di dicembre; le domande di iscrizione devono essere presentate alla segreteria della scuola presso l'Università di Bologna entro il 30 novembre dell'anno accademico in corso.

Sono da considerare titoli preferenziali, a parità di risultato dell'esame di ammissione (prova scritta ed orale su temi di medicina generale o di anatomia patologica):

a) il voto di laurea in medicina e chirurgia;

b) l'aver frequentato come medico o come studente interno una clinica ostetrica e ginecologica e l'avervi preparato la tesi di laurea;

c) la documentazione di eventuali servizi prestati in grossi reparti ospedalieri della specialità;

d) eventuali pubblicazioni attinenti alla materia.

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione fosse inferiore a dieci, il consiglio della scuola, a parere unanime, può decidere di non dare luogo agli esami di ammissione, ma può ammettere, senza altre formalità, i candidati al primo anno di corso. In tali casi l'ammissione potrà avvenire anche in base ai soli titoli presentati.

Art. 427. — Direttore della scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia è il titolare della cattedra, che dà il titolo alla scuola; egli è nominato dalla facoltà di medicina e chirurgia per un anno ed è sempre riconfermabile. Nel caso in cui il detto titolare non sia professore di ruolo, il direttore è scelto dalla facoltà fra i titolari di studio. Egli presiede il consiglio della scuola, costituito a norma dell'art. 186 ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà medico-chirurgica di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 428. — Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non deve essere superiore a quaranta.

Per nessun motivo il corso di quattro anni può essere abbreviato. Nessun titolo può esonerare dalla frequenza gli iscritti ai quattro anni di corso.

Art. 429. — Gli iscritti, oltre all'obbligo di frequenza alle lezioni cattedratiche, esercitazioni, seminari ecc., debbono prestare servizio analogo a quello degli assistenti per non meno di dieci mesi su dodici all'anno. La scelta dei mesi di permesso è in facoltà del consiglio della scuola, a seconda dell'epoca delle lezioni e delle esigenze di servizio nella clinica.

Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto (per le materie in programma nello anno) e l'esame finale di diploma, dopo un esame di profitto in clinica ostetrica e ginecologica.

La sessione di esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre.

Non può essere iscritto all'anno successivo chi non abbia superato le materie fondamentali della specialità.

La frequenza degli iscritti deve essere convalidata e confermata dalla firma degli insegnanti delle rispettive materie.

Art. 430. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

A) Elementi di genetica e di eugenica;

B) Anatomia normale ed embriologia dell'apparato genitale femminile;

C) Fisiologia ostetrica;

D) Fisiologia dell'apparato genitale femminile;

E) Endocrinologia fisiologica;
F) Diagnostica ostetrica;
G) Clinica ostetrica e ginecologica.

2° *Anno*:

A) Tecnica operatoria ostetrica;
B) Diagnostica ginecologica;
C) Clinica ostetrica e ginecologica;
D) Tecnica diagnostica di laboratorio nel campo ostetrico e ginecologico, esclusa la istologia (sierologia, batteriologia, citologia, ematologia, biochimica).

3° *Anno*:

A) Anatomia patologica ostetrica e ginecologica;
B) Istologia normale e patologica nel campo della specialità;
C) Puericultura prenatale;
D) Emoterapia nel campo ostetrico e ginecologico;
E) Anestesia e analgesia nel campo ostetrico e ginecologico;
F) Tecnica operatoria ginecologica;
G) Clinica ostetrica e ginecologica;
H) Terapia medica ostetrica e ginecologica.

4° *Anno*:

A) Puericultura postnatale e malattie del neonato;
B) Ostetricia e ginecologia forense;
C) Clinica ostetrica e ginecologica (esame alla fine del 4° anno);
D) Urologia ginecologica;
E) Chirurgia addominale extragenitale;
F) Diagnostica roentgen, radioterapia in ostetricia e ginecologia.

Gli esami si fanno per gruppo di materie ed i membri delle commissioni saranno proposti dal direttore della scuola.

Art. 431. — A giudizio del consiglio della scuola, formulato sulla base del rendimento di ogni iscritto (media agli esami 9/10), gli specializzandi potranno essere esonerati dal pagamento delle tasse universitarie.

Per il conseguimento del diploma (votazione in settantesimi), l'iscritto deve presentare e discutere una dissertazione scritta con contributo personale.

Gli articoli da 437 a 442, relativi alla « Scuola di perfezionamento in dermosifilopatia e venereologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 437. — La scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica, della durata di tre anni accademici, conferisce il diploma di specialista in clinica dermosifilopatica.

Art. 438. — L'ammissione alla scuola avviene per titoli. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Abbreviazioni di corso potranno essere concesse, a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, ai candidati che presentino titoli equivalenti all'abbreviazione richiesta.

Art. 439. — Sono disponibili sedici posti per ciascun anno. Il numero complessivo dei posti dei tre anni di corso non potrà essere superiore a quarantotto.

Art. 440. — Le materie di insegnamento, distribuite nei tre anni di corso, sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Semeiotica dermatologica e venereologica;
4) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
5) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
6) Microbiologia e parassitologia applicata.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Art. 441. — Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, i laboratori e gli ambulatori, nonchè di svolgere turni di internato.

Art. 442. — Gli iscritti, alla fine di ogni corso, per il passaggio all'anno successivo, hanno l'obbligo di superare l'esame di profitto, in un gruppo unico, delle materie relative all'anno di corso corrispondente. Alla fine del corso, gli allievi, dopo aver superato l'esame di profitto, in un unico gruppo, delle materie del terzo anno, per conseguire il diploma di specializzazione dovranno superare l'esame di diploma consistente nella discussione di una tesi scritta di argomento pertinente alla clinica dermosifilopatica.

Gli articoli da 449 a 453, relativi alla « Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 449. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Il corso ha la durata di tre anni.

Potranno essere ammessi alla scuola, per titoli, i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno e non potrà superare il numero di trenta per l'intero corso.

Art. 450. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per un periodo almeno di nove mesi per ogni anno accademico.

E' in facoltà del consiglio della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione e che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di

ospedali di prima categoria: per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 451. — Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 452. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (biennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato-terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 453. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per conseguire il diploma di specialista i candidati dovranno superare l'esame di diploma, consistente nella dissertazione di una tesi a stampa o dattiloscritta su argomento della specialità.

Gli articoli da 454 a 460, relativi alla « Scuola di specializzazione in stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria) » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 454. — La scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria conferisce il diploma di specialista in odontoiatria e protesi dentaria.

Il titolo per l'iscrizione è la laurea in medicina e chirurgia.

Il corso della scuola ha la durata di tre anni.

Art. 455. — Gli insegnamenti che formano materia del corso di studio sono i seguenti:

1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Paradontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;
15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 456. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Odontotecnica;
2) Embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (II anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno) (biennale);
3) Parodontologia (I anno) (biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (II anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II anno);

6) Parodontologia (II anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 457. — La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in un'unica sessione (ottobre).

Alla fine del 3° anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento, e approvato dal direttore della scuola.

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto).

Art. 458. — Il numero degli iscritti è fissato in settantacinque unità (venticinque per ciascuno dei tre anni di corso). Tuttavia il numero dei posti disponibili al 1° anno per ogni anno accademico è limitato alla capacità di ricezione della scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 109. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1972, n. **448**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che le scuole di « Dermatologia », di « Medicina generale », e di « Tisiologia » mutano rispettivamente la denominazione in quella di scuola di « Clinica dermosifilopatica », di « Medicina interna » e di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Gli articoli da 154 a 160, relativi alla « Scuola di specializzazione in dermatologia » che assume la denominazione di « Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica », sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 154. — Presso l'istituto di clinica dermosifilopatica è istituita la scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della specialità dermosifilopatica. Il diploma che viene rilasciato in seguito ad esami attribuisce la qualifica di specialista in clinica dermosifilopatica. Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica dermosifilopatica.

Art. 155. — La durata del corso è di anni tre a tempo pieno. La frequenza non sarà inferiore a quattro ore effettive giornaliere per tutta la durata dell'anno accademico.

Art. 156. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia:
6) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Tali materie verranno insegnate complessivamente in oltre cinquanta lezioni annuali.

Art. 157. — Il numero degli iscritti non può superare i ventiquattro per l'intero corso degli studi.

Per le iscrizioni alla scuola è richiesta la laurea in medicina e chirurgia ed il superamento di un esame di ammissione. Gli iscritti saranno obbligati ad una frequenza giornaliera delle corsie, ambulatori e laboratori della clinica dermosifilopatica per tutta la durata dell'anno accademico.

Art. 158. — Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 159. — Gli esami di profitto degli specializzandi verranno dati in tre gruppi e in tre sessioni distinte, ogni gruppo comprendente le materie proprie di ciascun anno di studio.

Art. 160. — L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su un tema dato al candidato ventiquattro ore prima della prova.

Gli articoli da 188 a 197, relativi alla « Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia », sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 188. — La scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Direttore della scuola è un professore di ruolo dell'istituto di clinica ortopedica.

Il corso ha durata di tre anni.

Art. 189. — Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti non potrà superare il numero di trenta complessivamente.

Art. 190. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia e traumatologia di ospedali di prima categoria; per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata degli studi.

Art. 191. — Gli insegnamenti si svolgeranno con indirizzo prevalentemente pratico e dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie.

Art. 192. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria ortopedica e traumatologica cruenta ed incruenta (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
8) Nozioni di chirurgia generale;
9) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
10) Nozioni di pediatria;
11) Apparato terapia ortopedica;
12) Fisiochinesiterapia;
13) Infortunistica;
14) Anestesia e rianimazione.

Art. 193. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei vari anni di corso:

1° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato locomotore;
6) Fisiologia dell'apparato locomotore;
7) Nozioni di chirurgia generale;
8) Nozioni di pediatria.

2° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Radiodiagnostica ortopedica e traumatologica ed elementi di radioterapia (biennale);
5) Neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica;
6) Anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore;
7) Anestesia e rianimazione.

3° *Anno*:

1) Clinica ortopedica e traumatologica (triennale);
2) Patologia delle lesioni, deformità e malattie degli organi di movimento (triennale);
3) Tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica (triennale);
4) Apparato terapia ortopedica;
5) Fisiochinesiterapia;
6) Infortunistica.

Art. 194. — Gli esami si svolgeranno per singole materie. Gli esami di clinica ortopedica e traumatologica, di tecnica operatoria cruenta ed incruenta ortopedica e traumatologica, di radiodiagnostica, saranno teorici e pratici.

Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie di ciascun corso.

Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità.

Art. 195. — Le norme per l'iscrizione, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Gli articoli da 198 a 203, relativi alla « Scuola di specializzazione in medicina generale » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in medicina interna », sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 198. — Presso l'istituto scientifico di medicina interna e con la direzione di un professore di ruolo dell'istituto, è istituita la scuola di specializzazione in

medicina interna, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio della medicina interna.

Art. 199. — Alla scuola possono essere iscritti solo i laureati in medicina e chirurgia.

Il corso ha la durata di cinque anni.

Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato per venticinque per l'intero corso degli studi.

Art. 200. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) Malattie infettive disreattive e del sangue;
2) Istituzioni di terapia;
3) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
4) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato cardiovascolare;
2) Microbiologia e sierologia;
3) Chimica clinica;
4) Anatomia ed istologia patologica (biennale);
5) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato digerente;
2) Malattie renali;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

1) Malattie dell'apparato respiratorio;
2) Malattie del sistema nervoso;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

1) Malattie del ricambio;
2) Malattie delle ghiandole endocrine;
3) Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Il direttore della scuola ha la facoltà di inserire uno o più insegnamenti complementari nei vari anni del corso di specializzazione, scelti fra i seguenti:

1) Parassitologia medica;
2) Genetica medica;
3) Semeiotica dermatologica;
4) Radiologia;
5) Semeiotica oculistica;
6) Semeiotica ginecologica.

Art. 201. — Il numero e la distribuzione delle ore di lezione saranno fissati dal direttore della scuola al principio di ogni anno accademico.

Oltre alle materie suddette, oggetto di lezioni, gli iscritti avranno esercitazioni pratiche nelle materie di insegnamento.

Ogni anno sarà, inoltre, tenuto un ciclo di conferenze di cultura generale e collaterale soprattutto riguardante l'apporto alla clinica medica da parte delle branche specialistiche.

Art. 202. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali di lezioni e le esercitazioni.

Essi dovranno, inoltre, prestare servizio nell'istituto scientifico di medicina interna come medici interni per i periodi prestabiliti.

Art. 203. — Le norme per l'iscrizione, per gli esami, per le tasse ecc. sono quelle generali per le scuole di specializzazione e di perfezionamento, riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Alla fine del quinto anno, sempre subordinatamente all'ottenuta frequenza al corso, gli allievi saranno ammessi all'esame finale consistente in un esame orale — od eventualmente scritto — con discussione sulla diagnosi, prognosi, terapia di un caso clinico.

Una volta superato tale esame, i candidati dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di ordine medico.

Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione in medicina interna, valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 204 a 212, relativi alla « Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria », sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria

Art. 204. — Presso l'istituto di clinica odontoiatrica è istituita la scuola di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliano particolarmente dedicarsi all'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

Direttore della scuola è il titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.

Art. 205. — Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia in numero di sessanta per l'intero corso degli studi.

La durata del corso di studi è di tre anni.

La frequenza è obbligatoria per l'intero anno scolastico.

Le vacanze sono conformi al calendario universitario con un solo mese completo estivo (agosto).

Ogni iscritto deve provvedere al proprio corredo di strumenti.

Art. 206. — Le norme di iscrizione, pagamento tasse, ecc. sono quelle generali riferite negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 207. — Le materie di insegnamento della scuola sono:

1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Anatomia e istologia odontostomatologica;
3) Microbiologia e igiene orale;
4) Farmacologia odontostomatologica;
5) Patologia odontostomatologica;
6) Clinica odontostomatologica;
7) Chirurgia maxillo-facciale;
8) Anestesia e chirurgia stomatologica;
9) Odontoiatria conservativa;
10) Parodontologia;
11) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale;
12) Ortopedia dento-maxillo-facciale;
13) Radiologia odontostomatologica;
14) Odontotecnica;

15) Odontoiatria infantile;
16) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni.

Esercitazioni pratiche affiancheranno gli insegnamenti.

Art. 208. — Le materie di insegnamento sono così ripartite nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

1) Embriologia e anatomia dentaria e maxillo-facciale;
2) Microbiologia e igiene orale;
3) Farmacologia;
4) Patologia odontostomatologica;
5) Odontotecnica;
6) Anestesia e chirurgia stomatologica;
7) Odontoiatria conservativa (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

2° *Anno*:

1) Odontoiatria conservativa (II anno);
2) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (I anno) (biennale);
3) Parodontologia (I anno) (biennale);
4) Anatomia e istopatologia odontostomatologica;
5) Odontoiatria infantile;
6) Radiologia odontostomatologica;
7) Ortopedia dento-maxillo-facciale (I anno) (biennale);
8) Chirurgia maxillo-facciale (I anno) (biennale).

Esercitazioni pratiche.

3° *Anno*:

1) Clinica odontostomatologica;
2) Chirurgia maxillo-facciale (II anno);
3) Medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
4) Ortopedia dento-maxillo-facciale (II anno);
5) Clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (II anno);
6) Parodontologia (II anno).

Esercitazioni pratiche.

Art. 209. — Gli esami di profitto teorici e pratici saranno sostenuti alla fine di ogni anno in una unica sessione (ottobre).

Alla fine del terzo anno, dopo aver superato gli esami di profitto, gli allievi saranno ammessi a sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione scritta, su un tema proposto in precedenza dall'insegnante della materia sulla quale verte l'argomento e approvata dal direttore della scuola.

Art. 210. — Agli allievi che abbiano ottenuto l'approvazione nell'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specializzazione in odontoiatria e protesi dentaria valido a tutti gli effetti di legge.

Gli articoli da 243 a 247, relativi alla « Scuola di specializzazione in tisiologia » che muta la denominazione in quella di « Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio », sono abrogati e sostituiti dai seguenti.

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 243. — Presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova è istituita la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio che ha lo scopo di formare una adeguata competenza scientifica e di completare la preparazione clinica e tecnica dei laureati in medicina e chirurgia che vogliono dedicarsi allo studio ed alla pratica clinica della malattia tubercolare e delle pneumopatie acute e croniche nei loro aspetti generali e speciali anche in rapporto alla diagnostica differenziale.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto di clinica tisiologica; i corsi si svolgeranno presso l'istituto di clinica tisiologica dell'Università di Genova secondo il programma e gli orari stabiliti all'inizio di ogni anno accademico.

Art. 244. — Il programma del corso comprende le materie inerenti alla patologia, alla clinica, alla terapia ed alla diagnostica generale, differenziale e speciale delle pneumopatie acute e croniche, tubercolari e non tubercolari.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Patologia della tubercolosi polmonare ed extrapolmonare;
3) Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
5) Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
6) Microbiologia;
7) Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
2) Clinica della tubercolosi;
3) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Broncologia;
6) Radiologia dell'apparato respiratorio;
7) Profilassi della tubercolosi;
8) Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

1) Clinica della tubercolosi;
2) Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio;
3) Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
4) Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
5) Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 245. — Il corso ha la durata di tre anni e l'insegnamento ha carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare tutti gli insegnamenti, le esercitazioni ed eventuali lezioni e conferenze varie; sono altresì obbligati a svolgere continuativa attività di medico interno per almeno sei mesi all'anno.

Art. 246. — Alla scuola potranno essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia. L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale.

Il numero massimo dei posti per ciascun anno è di quindici. Le norme di iscrizione, esami, pagamento tasse e tutte le altre norme generali sono tutte quelle comprese negli articoli da 122 a 137 dello statuto dell'università.

Art. 247. — Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Alla fine del corso gli allievi che lo hanno frequentato regolarmente sono ammessi agli esami finali ed alla presentazione e discussione di una tesi scritta da loro preparata su un argomento attinente alla specialità. A coloro che hanno ottenuto l'approvazione verrà rilasciato il diploma di specialista in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio valido a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 116. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1972.
Modifica ai programmi delle scuole per infermiere ed infermieri generici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto A.C.I.S. 3 maggio 1955, relativo alle materie d'insegnamento nelle scuole per infermiere ed infermieri generici di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046;

Considerato che il programma stesso risulta limitato rispetto alle crescenti esigenze di sviluppo delle professioni infermieristiche;

Considerato in particolare che il programma del corso quadrimestrale disposto per l'attuazione della legge n. 124/1971 comporta un insieme di materie e di ore d'insegnamento superiori rispetto a quelle dell'attuale programma;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, sezione III, espresso nella seduta del 28 maggio 1971;

Decreta:

Il programma per le scuole per infermiere ed infermieri generici, stabilite in virtù della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, è quello indicato in allegato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1972

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

PROGRAMMA D'INSEGNAMENTO
DELLE SCUOLE PER INFERMIERE
ED INFERMIERI GENERICI

Materie di insegnamento	Ore di lezione
	—
Anatomia umana e normale	20
Fisiologia umana	20
Chimica	10
Patologia generale	10
Patologia medica	50
Elementi di ostetricia	10
Elementi di pediatria	15
Farmacologia	15
Igiene	35
Legislazione sanitaria	5
Tecnica dell'assistenza infermieristica	150
Cultura generale ed educazione civica	40
Patologia chirurgica	40
Deontologia professionale	5

SVILUPPO DELLE MATERIE

Anatomia umana normale:

Concetto di cellula, tessuto ed organo, vari tipi di tessuto. Il sistema scheletrico, il sistema muscolare, l'apparato circolatorio, l'apparato respiratorio, l'apparato digerente, l'apparato urogenitale, il sistema nervoso, il sistema ormonale, gli organi di senso.

Fisiologia umana:

Nozioni generali di fisiologia degli organi, apparati e sistemi indicati nel programma di anatomia umana.

Chimica:

L'atomo e la sua struttura. Molecole. Stati di aggregazione della materia. Soluzioni, sospensioni, colloidi. Reazioni chimiche. Leggi fondamentali della chimica: Lavoisier, Proust, Dalton, Gay-Lussac. Simboli e formule chimiche.

Patologia generale:

Concetto di malattia. Cause delle malattie: agenti fisici, agenti chimici, agenti di infezione, condizioni morbose dipendenti dalla alimentazione. Nozioni generali sui processi infiammatori, sui processi regressivi (atrofia, alterazioni degenerative, necrosi) e sui processi progressivi (ipertrofia, tumori). Termogenesi e termoregolazione; la febbre.

Patologia medica:

Malattie dell'apparato respiratorio: bronchiti, polmoniti, pleuriti, edema polmonare acuto, bronchiestasie, enfisema polmonare, asma bronchiale, tumori polmonari.

Malattie dell'apparato circolatorio: miocarditi, endocarditi e vizi valvolari, vizi congeniti di cuore, arteriosclerosi, infarto del miocardio, scompenso cardiaco.

Malattie del sangue: anemie, leucemie, emofilia.

Malattie dell'apparato digerente: gastriti, ulcere gastrica e duodenale, coliti, appendiciti, peritoniti, pancreatiti, epatiti, colecistiti, colelitiasi, cirrosi epatica, tumori dello stomaco, dell'intestino e del fegato.

Malattie dell'apparato urinario: nefriti, nefrosi, cistiti, calcolosi renale.

Malattie del sistema nervoso: encefaliti, meningiti, radicoliti, nevriti, emorragie e trombosi cerebrali.

Malattie del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna: diabete, gotta, morbo di Flaiani Basedow, morbo di Addison.

Avvelenamenti da sostanze chimiche, da farmaci e da sostanze alimentari. Le emorragie di ordine medico oltre l'emorragia cerebrale.

Patologia chirurgica:

Lesioni di infezioni: ascessi, flemmoni, foruncoli, setticemie, setticopiemie, tossiemia, soproemia.

Lesioni da agenti fisici e chimici: radiodermiti, ustioni, congelamenti, lesioni da agenti chimici.

Lesioni traumatiche da agenti meccanici: contusioni, distorsioni, lussazioni, ferite, fratture.

Le principali malattie chirurgiche del sistema scheletrico, delle articolazioni, dei muscoli, dell'apparato respiratorio, dell'apparato digerente, dell'apparato circolatorio, dell'apparato urogenitale, del sistema nervoso.

Le più importanti malattie neoplastiche degli apparati e sistemi sopraindicati.

Cenni sulle malattie chirurgiche della mammella.

Le ernie.

Elementi di pediatria:

Anatomia e fisiologia del neonato. Le fasi dell'accrescimento.

L'alimentazione: allattamento materno ed artificiale; l'alimentazione del bambino.

Malattie della nutrizione: dispepsie, distrofie, strofie.

Le avitaminosi.

Prematurità ed immaturità.

Le più importanti malattie infettive dell'infanzia.

Le vaccinazioni.

La mortalità infantile.

Elementi di ostetricia: profilassi prenatale.

La gravidanza, il parto, il puerperio.

Le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, del parto e del puerperio.

Farmacologia:

I farmaci: definizione. Le azioni dei farmaci.

Tipi di preparazione farmaceutica: forme farmaceutiche solide e liquide.

Vie d'introduzione dei farmaci. Assorbimento, trasformazione ed eliminazione dei farmaci. Incompatibilità tra medicamenti.

L'abitudine od intolleranza ai farmaci.

Classificazione dei farmaci: farmaci organotropici.

Ormoni ed enzimi.

I veleni.

Sieri e vaccini.

Le tossicomanie.

Le disposizioni legislative concernenti gli stupefacenti.

La ricetta.

Igiene:

L'aria atmosferica: composizione, inquinamento, aereazione degli ambienti confinati.

L'acqua: requisiti di potabilità. Sistemi di potabilizzazione. Allontanamento e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

Igiene degli alimenti. Conservazione degli alimenti. Tossinfezioni e avvelenamenti alimentari.

Il latte. Contaminazioni microbiche; metodi di risanamento. Raccolta e distribuzione.

Igiene ospedaliera. Elementi funzionali degli ospedali. Ospedali e reparti specializzati.

Igiene della persona. Educazione sanitaria.

Nozioni generali di epidemiologia e profilassi delle malattie infettive con particolari riferimenti alla pratica della disinfezione ed alla sterilizzazione. Nozioni sulle seguenti malattie infettive: vaiolo, morbillo, scarlattina, difterite, meningite cerebro spinale epidemica, influenza, pertosse, tubercolosi, tifo, paratifici, colera, dissenterie, rabbia, tetano, carbonchio, brucellosi, malattia reumatica, poliomielite, epatite virale, malaria, anchilostomiasi, sifilide, blenorragia.

Legislazione sanitaria:

Cenni sull'ordinamento sanitario italiano. Legislazione ospedaliera. Le leggi riguardanti le malattie infettive e le malattie sociali. Norme legislative riguardanti l'assistenza sanitaria. Le professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie e le arti ausiliarie. Le mansioni delle infermiere professionali e degli infermieri generici determinati dalla legge (regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310).

Tecnica dell'assistenza infermieristica:

L'insegnamento di questa materia va attuato svolgendo 50 lezioni teoriche e 100 esercitazioni pratiche. Igiene del personale addetto all'assistenza dei malati; igiene del malato; preparazione del materiale per l'igiene del malato; bagno del malato; tipi di letti per malati; posizione a letto del malato; le ulcere da decubito e pratiche per attuare la loro prevenzione; l'accettazione del malato in ospedale; l'accettazione nel servizio di degenza ed al pronto soccorso; assistenza al malato secondo il tipo di malattia; assistenza notturna; assistenza ai malati infettivi; trasporto dei malati; la dimissione del malato. Igiene dell'ambiente ospedaliero con particolare riguardo all'aereazione ed illuminazione dei servizi di degenza. Le attrezzature tecniche e l'arredamento dei servizi di degenza e dei servizi di accertamento e di cure speciali.

La cartella clinica, compilazione; importanza ai fini giuridici.

Temperatura, polso e respiro dell'infermo; i termometri; modalità per prendere ed annotare la temperatura.

Recipienti per la raccolta delle escrezioni dei malati (padelle, pappagalli, ecc.) e modalità di uso.

Lavanda vaginale; tecniche di esecuzione.

Raccolta e preparazione dei campioni di escreti e sedreti.

La tecnica delle iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; preparazione del materiale occorrente per tali iniezioni preparazione del materiale per le iniezioni endovenose. Sterilizzazione delle siringhe per le iniezioni.

Le ipodermoclisi e le fleboclisi: preparazione del materiale occorrente per praticarle.

Preparazione del materiale necessario per effettuare i prelievi di sangue per esami di laboratorio; annotazione dei risultati delle indagini di laboratorio sulla cartella clinica.

Trasfusioni di sangue: preparazione del materiale occorrente; il salasso: preparazione del materiale necessario.

Ossigeno-terapia. Le inalazioni.

La pressione arteriosa: apparecchi per effettuare la misurazione.

Alimentazione con sonda gastrica e sonda nasale e per via rettale. Sondaggio gastrico e duodenale: il lavaggio gastrico.

Il cateterismo vescicale.

Puntura esplorativa: preparazione del materiale necessario. Toracentesi, paracentesi, rachicentesi, puntura sternale, biopsia epatica: preparazione del materiale occorrente ed assistenza ai malati sui quali si praticano tali interventi.

Applicazione dei lacci emostatici: indicazioni e pericoli.

Respirazione artificiale.

Traumatologia: choc traumatico; assistenza agli infermi: feriti fratturati, ustionati, che hanno subito forti emorragie, con traumatismi di organi interni. Il soccorso d'urgenza ai soggetti traumatizzati ed il loro trasporto.

L'assistenza agli infermi colpiti da emorragia e trombosi cerebrali, da infarto del miocardio; l'assistenza ai malati che presentano: scompenso cardiocircolatorio; sindromi convulsive, sindromi dolorose, occlusione intestinale.

Nozioni generali di fisiochinesiterapia.

Nozioni generali sull'assistenza ai malati di mente.

Trattamento delle salme per decessi dovuti a malattie comuni ed a malattie infettive.

I medicinali: modalità di somministrazione, dosi. Norme che devono essere osservate dall'infermiere per la somministrazione dei farmaci. L'armadio dei medicinali nei servizi di degenza. Le alterazioni che possono subire i medicinali. Gli stupefacenti.

Il servizio di accettazione dell'ospedale, il pronto soccorso.

Il servizio ambulatoriale ospedaliero.

Il reparto pediatrico: l'assistenza al neonato, l'assistenza al bambino malato.

L'assistenza alle degenti nel reparto ostetrico.

Il reparto operatorio: sterilizzazione del materiale e dello strumentario chirurgico, l'assistenza al malato operando e suo preparazione per i diversi interventi chirurgici. Gli strumenti occorrenti per gli interventi chirurgici.

Compiti dell'infermiere generico in camera operatoria. L'assistenza al malato operato. Preparazione del materiale per le medicazioni.

L'anestesia: cenni sui diversi metodi per attuarla.

Il laboratorio di analisi mediche: le apparecchiature più importanti di un laboratorio; l'esame delle urine; gli esami di sangue.

Il servizio centrale di sterilizzazione dell'ospedale. Le prevenzioni delle infezioni crociate in ambiente ospedaliero.

L'alimentazione del malato: diete comuni e diete speciali; somministrazioni delle diete.

Servizi ospedalieri di specialità: servizio oculistico, otorinolaringoiatrico, di terapia intensiva.

Compiti amministrativi dell'ospedale riguardanti l'accettazione, la degenza e la dimissione del malato.

Cultura generale ed educazione fisica:

Elementi di storia, con particolare riferimento alla storia nazionale; nella storia nazionale dovrà essere trattata in modo più dettagliato la parte concernente la storia contemporanea.

Lo sviluppo socio-economico e tecnologico dell'epoca moderna. Le istituzioni politiche sociali e sanitarie a carattere internazionale.

Lo Stato: gli elementi costitutivi; diverse forme di stato. La costituzione della Repubblica italiana. Gli organi costituzionali.

L'organizzazione amministrativa dello Stato; organi centrali e periferici.

Elementi di diritto del lavoro.

Le organizzazioni dei lavoratori ed i problemi del mondo del lavoro.

Elementi di diritto penale: il reato, delitti dolosi e colposi contro la persona.

Responsabilità civile e penale in relazione all'attività professionale.

Deontologia professionale:

Principi generali, dignità della persona umana, l'ambiente ospedaliero, rapporti con i superiori, con i colleghi, con i malati. Segreto professionale.

Tirocinio pratico:

Deve avere la durata di 500 ore complessive da iniziarsi tre mesi dopo l'inizio del corso, così distribuito:

reparti di medicina	ore	160
reparti di chirurgia	»	160
reparti di ostetricia	»	30
reparti di pediatria	»	90
reparti di altre specialità medico chirurgiche	»	60

Le ore giornaliere da dedicare al tirocinio pratico non possono essere superiori a quattro.

(9929)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1972.

Raccolta delle giuocate del lotto a mezzo di macchine automatiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni, che prevede la raccolta del giuoco del lotto a mezzo di macchine;

Visto il regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni;

Considerato che sono state approntate 40 macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto;

Considerato che, a norma dell'art. 66 del regolamento stesso, occorre stabilire le caratteristiche ed il tipo della carta che sarà utilizzata per il funzionamento delle macchine;

Decreta:

Nei seguenti comuni saranno poste in esercizio macchine per la raccolta automatica delle giuocate del lotto, secondo i quantitativi indicati a fianco dei comuni stessi:

Campli: n. 1, Civitella T.: n. 1; Montorio al Vomano: n. 1, Roseto degli Abruzzi: n. 1; Alba Adriatica: n. 1; Teramo: n. 1; Terni: n. 1; L'Aquila: n. 2; Carsoli: n. 1; Rieti: n. 2; Frosinone: n. 1; Boville Ernica: n. 1; Cassino: n. 1; Fabrica di Roma: n. 1; Bastia Umbra: n. 1; Castiglione del Lago: n. 1; Magione: n. 1; Marsciano: n. 1; Tavernelle: n. 1; Perugia: n. 7; Foligno: n. 1; Roma: n. 2; Fabbrico: n. 1; Reggiolo: n. 1; Pisa: n. 3; Pontedera: n. 1; Montepulciano: n. 1; Abbadia S. Salvatore: n. 1; Sarteano: n. 1.

Per il funzionamento delle macchine suddette saranno utilizzati rotoli di carta filigranata contraddistinti da una lettera di serie e da un numero progressivo, approntati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le giuocate che potranno essere effettuate con le macchine saranno di L. 100 o multiple di L. 100, nella progessione 100, 200, 300 ecc. fino ad un massimo di L. 500, facendosi uso delle monete da L. 100 in circolazione.

La giuocata minima per tutte le ruote sarà di L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: VALSECCHI

(9886)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1972.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica allegata alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla società per azioni FI.R.S. italiana di assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa 11/1, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11/2, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11/4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 13/8, relativa all'assicurazione a premio unico di mensilità temporanee posticipate certe, pagabili dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 2 agosto 1972

p. *Il Ministro*: TIBERI

(9955)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Nomina del presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, approvato con decreto ministeriale del 2 settembre 1967 e modificato con decreti ministeriali del 29 ottobre 1970 e del 22 dicembre 1971;

Visto che l'avv. Francesco Aghina, nominato presidente della predetta Cassa con decreto ministeriale del 15 aprile 1967, è scaduto di carica per compiuto periodo statutario;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

L'avv. Giovanni Borgna è nominato presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10204)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Concessione della deroga all'incompatibilità relativa alla nomina del presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 5 agosto 1972 con il quale l'avv. Giovanni Borgna è stato nominato presidente della predetta Cassa;

Considerato che l'avv. Giovanni Borgna ha rivestito, sino all'ottobre 1971, la carica di consigliere comunale di Genova e che quindi nei di lui confronti sussiste l'incompatibilità di cui all'art. 4 della legge 3 giugno 1938, n. 778;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

E' accordata, con procedura d'urgenza, la deroga alla predetta incompatibilità. L'efficacia della deroga stessa è subordinata al rilascio del relativo benestare da parte del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972

Il Ministro: MALAGODI

(10205)

DECRETO PREFETTIZIO 2 agosto 1972.

Ricostituzione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto interministeriale 8 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 7 dicembre 1971, con il quale l'avv. Ezio Lucchetti è stato nominato presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ed è stato, nel contempo, disposto lo scioglimento della giunta della camera medesima;

Considerato che, con lo stesso decreto interministeriale sopracitato, è stato dato incarico al prefetto di Latina di provvedere agli adempimenti necessari alla ricostituzione della predetta giunta camerale;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni di categoria;

Vista la nota n. 258672/Serv. III-isp. 5°-Div. 13ª in data 29 luglio 1972, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali, ha approvato la nomina delle persone proposte;

Visti il decreto-legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560 e 29 dicembre 1956, n. 1560;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, concernente l'integrazione della giunta suddetta con un componente scelto in rappresentanza dei settori del turismo e dei trasporti;

Decreta:

La giunta della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Latina è ricostituita e ne sono nominati componenti i signori:

1) Izzi dott. Antonio, residente a Fondi, via Spinete n. 6, in rappresentanza dei commercianti;

2) Briasco ing. Giorgio, residente a Latina, via Carducci, 7-18, in rappresentanza degli industriali;

3) Nardone dott. Gaetano, residente a Fondi, via Onorato Primo Gaetani, 10, in rappresentanza degli agricoltori;

4) Avella rag. Vincenzo, residente a Latina, via Neghelli, 30, in rappresentanza dei lavoratori;

5) Damiani Ugo Luigi, residente a Latina, viale Italia, 5-B/7, in rappresentanza degli artigiani;

6) Spazzoni per. agr. Raniero, residente a Latina, via Sebastiano Conca, 6, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

7) Assenso gr. uff. Vincenzo, residente a Ventotene, piazzetta Posta, 3, in rappresentanza della categoria marittima;

8) Baiano rag. Vittorio, residente a Latina, piazzale Orazio, 4, in rappresentanza del settore del credito;

9) Bellini Mario, residente a Latina, via Don Morosini, 1-A/7, in rappresentanza dei settori del turismo e dei trasporti.

Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Latina, addì 2 agosto 1972

Il prefetto: NAPOLETANO

(9960)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Modifiche al decreto ministeriale n. 3564 (32) F.80, in data 16 dicembre 1966, riguardante il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di aree facenti parte del compendio ferroviario della linea Rimini-Novafeltria esercitata in regime di gestione commissariale governativa.

Con decreto interministeriale n. 668 (50) F.80, in data 25 giugno 1972, il decreto interministeriale n. 3564 (32) F.80, in data 16 dicembre 1966, è stato modificato come segue:

la particella n. 156 del foglio n. 6 concernente un'area in comune di Verucchio (Forlì) nonchè la particella n. 199/b del foglio n. 85 del comune di Rimini (Forlì), sono depennate dal decreto stesso, restando a far parte del demanio pubblico ramo ferrovie;

la particella n. 248 del foglio n. 13 del comune di Verucchio (Forlì) è trasferita dal demanio pubblico ramo ferrovie al patrimonio dello Stato;

in luogo della particella n. 154 del foglio n. 13 del comune di Verucchio deve intendersi trasferita al patrimonio dello Stato la particella n. 254 dello stesso foglio.

(10080)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 maggio 1972, con il quale l'avv. Francesco Porgia è stato nominato commissario liquidatore della società Cooperativa produttori esportatori prodotti agricoli CO.PE.PA., con sede in Polignano a Mare (Bari), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 2 luglio 1970, in sostituzione del dott. Nicola De Feo dimissionario, ove è detto: « Avv. Francesco Porgia » leggasi: « Avv. Francesco Borgia ».

(10100)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 444, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Colacchio Antonio, nato il 18 febbraio 1921 a Torremaggiore e Marino Angela, nata il 28 gennaio 1921 a Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in S. Paolo di Civitate, estese mq. 530, riportate in catasto alle particelle numeri 37 parte e 80 del foglio di mappa n. 43 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 17 e 16.

(10118)

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 441, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ciavarella Loreto, nato a Torremaggiore l'8 gennaio 1933, Ciavarella Bruno, nato a Torremaggiore il 1° settembre 1934 e Ciavarella Maria, nata a Torremaggiore il 3 gennaio 1948, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 1950, riportate in catasto alle particelle numeri 3 parte, 85, 84, 98 e 89 del foglio di mappa n. 43 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 15, 14, 24 e 75.

(10120)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Arielli

Con decreto ministeriale in data 18 aprile 1972, n. 226, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1972 al registro n. 121 Agricoltura e foreste, foglio n. 280, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Società cooperativa agricola a r. l. « Ortofrutticola Arielli », con sede in Arielli, della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia », in Arielli, estesa mq. 6170, riportata in catasto alla particella n. 181 (a frazionare per mq. 6170) del foglio di mappa n. 5 del comune di Arielli e nella planimetria tratturale con il n. 181-*b*.

(10122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 14

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. red. 3,50 % (1934)	406512 (nuda proprietà)	Ristori Roberto fu Ottavio, minore sotto la patria potestà della madre Braccini Ida fu Giuseppe, ved. Ristori, domiciliata a Castel S. Nicolò (Arezzo). *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Braccini Ida fu Giuseppe, vedova di Ristori Ottavio, domiciliata a Castel S. Nicolò, giusta dom. 21 aprile 1921.	11.600

Roma, addì 1° agosto 1972

(10005)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1972 al 30 aprile 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 359/67/CEE (settore riso) a norma di regolamenti (CEE).

(in lire italiane per quintale)

Dal 1° *marzo* 1972 *al* 16 *marzo* 1972 *a norma dei Regolamenti* (*CEE*) *n.* 415/72, *n.* 451/72 *e n.* 495/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-3-1972 al 2-3-1972	Paesi terzi dal 3-3-1972 al 9-3-1972	Paesi terzi dal 10-3-1972 al 16-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 1°-3-1972 al 2-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 3-3-1972 al 9-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 10-3-1972 al 16-3-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	5.115,00	5.115,00	4.990,00	2.663,10	2.663,10	2.594,35
	104	b. a grani lunghi	6.085,00	6.205,00	6.265,00	3.196,85	3.262,50	3.295,60
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.393,75	6.393,75	6.237,50	3.329,35	3.329,35	3.243,10
	111	b. a grani lunghi	7.606,25	7.756,25	7.831,25	3.996,25	4.078,75	4.120,00
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.728,75	7.476,25	7.476,25	3.842,50	3.703,10	3.703,10
	117	b. a grani lunghi	12.144,35	12.214,35	12.290,00	6.271,85	6.310,60	6.351,85
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	8.231,25	7.962,50	7.962,50	4.094,35	3.946,85	3.946,85
	124	b. a grani lunghi	13.018,75	13.093,75	13.175,00	6.727,50	6.768,75	6.813,75
	127	C. rotture	2.731,25	2.731,25	2.837,50	1.365,00	1.365,00	1.423,10

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 17 *marzo* 1972 *al* 31 *marzo* 1972 *a norma dei Regolamenti* (*CEE*) *n.* 540/72, *n.* 587/72 *e n.* 633/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 17-3-1972 al 23-3-1972	Paesi terzi dal 24-3-1972 al 29-3-1972	Paesi terzi dal 30-3-1972 al 31-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 17-3-1972 al 23-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 24-3-1972 al 29-3-1972	SAMA e PTOM (1) dal 30-3-1972 al 31-3-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.990,00	4.990,00	4.990,00	2.594,35	2.594,35	2.594,35
	104	b. a grani lunghi	6.205,00	6.205,00	6.205,00	3.262,50	3.262,50	3.262,50
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.237,50	6.237,50	6.237,50	3.243,10	3.243,10	3.243,10
	111	b. a grani lunghi	7.756,25	7.756,25	7.756,25	4.078,75	4.078,75	4.078,75
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.288,75	7.165,60	6.977,50	3.600,00	3.532,50	3.428,75
	117	b. a grani lunghi	12.290,00	12.290,00	12.290,00	6.351,85	6.351,85	6.351,85
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	7.762,50	7.631,25	7.431,25	3.836,85	3.764,35	3.654,35
	124	b. a grani lunghi	13.175,00	13.175,00	13.175,00	6.813,75	6.813,75	6.813,75
	127	C. rotture	2.393,75	2.393,75	2.393,75	1.179,35	1.179,35	1.179,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 1° aprile 1972 al 20 aprile 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 655/72, n. 704/72 e n. 747/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 1°-4-1972 al 6-4-1972	Paesi terzi dal 7-4-1972 al 13-4-1972	Paesi terzi dal 14-4-1972 al 20-4-1972	SAMA e PTOM (1) dal 1°-4-1972 al 6-4-1972	SAMA e PTOM (1) dal 7-4-1972 al 13-4-1972	SAMA e PTOM (1) dal 14-4-1972 al 20-4-1972
10.06		Riso:						
		A. risone o riso semigreggio:						
		I. risone:						
	101	a. a grani tondi	4.990,00	4.940,00	4.510,00	2.594,35	2.566,85	2.330,60
	104	b. a grani lunghi	6.275,00	6.275,00	6.370,00	3.301,25	3.301,25	3.353,75
		II. riso semigreggio:						
	107	a. a grani tondi	6.237,50	6.175,00	5.637,50	3.243,10	3.208,75	2.913,10
	111	b. a grani lunghi	7.843,75	7.843,75	7.962,50	4.126,85	4.126,85	4.191,85
		B. riso semilavorato o riso lavorato:						
		I. riso semilavorato:						
	114	a. a grani tondi	7.083,10	7.083,10	7.001,25	3.486,85	3.486,85	3.441,85
	117	b. a grani lunghi	12.406,85	12.406,85	12.406,85	6.416,25	6.416,25	6.416,25
		II. riso lavorato:						
	121	a. a grani tondi	7.543,75	7.543,75	7.456,25	3.716,25	3.716,25	3.668,10
	124	b. a grani lunghi	13.300,00	13.300,00	13.300,00	6.882,50	6.882,50	6.882,50
	127	C. rotture	2.393,75	2.393,75	2.393,75	1.179,35	1.179,35	1.179,35

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

Dal 21 aprile 1972 al 30 aprile 1972 a norma dei Regolamenti (CEE) n. 810/72 e n. 865/72

Numero della tariffa	Numero della statistica	DESIGNAZIONE DELLE MERCI	Paesi terzi dal 21-4-1972 al 27-4-1972	Paesi terzi dal 28-4-1972 al 30-4-1972	SAMA e PTOM (1) dal 21-4-1972 al 27-4-1972	SAMA e PTOM (1) dal 28-4-1972 al 30-4-1972
10.06		Riso:				
		A. risone o riso semigreggio:				
		I. risone:				
	101	a. a grani tondi	4.510,00	4.450,00	2.328,75	2.297,50
	104	b. a grani lunghi	6.370,00	6.430,00	3.353,75	3.386,25
		II. riso semigreggio:				
	107	a. a grani tondi	5.637,50	5.562,50	2.913,10	2.871,85
	111	b. a grani lunghi	7.962,50	8.037,50	4.191,85	4.233,10
		B. riso semilavorato o riso lavorato:				
		I. riso semilavorato:				
	114	a. a grani tondi	7.001,25	7.001,25	3.441,85	3.441,85
	117	b. a grani lunghi	12.482,50	12.558,10	6.457,50	6.499,35
		II. riso lavorato:				
	121	a. a grani tondi	7.456,25	7.456,25	3.668,10	3.668,10
	124	b. a grani lunghi	13.381,25	13.462,50	6.926,85	6.971,85
	127	C. rotture	2.875,00	2.875,00	1.443,75	1.443,75

(1) Si applicano soltanto alle importazioni rispondenti alle condizioni dell'art. 2 del regolamento (CEE) n. 540/70.

(9824)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1972 al 14 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA, da PTOM e da Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya, dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento n. 120/67/CEE (esclusi i prodotti della voce doganale n. 23.07-B « foraggi melassati o zuccherati, ecc. ») e dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 359/67/CEE, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1118/72, n. 1131/72, n. 1171/72, n. 1194/72 e n. 1232/72.

(*in lire italiane per 100 kg*)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da							
			Paesi terzi				SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya			
della tariffa	della statistica		dall'1-6-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 7-6-1972	dall'8-6-1972 al 13-6-1972	14-6-1972	dall'1-6-1972 al 5-6-1972	dal 6-6-1972 al 7-6-1972	dall'8-6-1972 al 13-6-1972	14-6-1972
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:								
	04	A. radici di manioca, d'arrow-root e di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, ad esclusione delle patate dolci	569,35 (1)	569,35 (1)	569,35 (1)	597,50 (1)	494,35 (1)	494,35 (1)	494,35 (1)	522,50 (1)
11.01-C	08	Farina di orzo	6.006,25	6.006,25	6.006,25	6.287,50	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.975,00
11.01-D	12	Farina di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35	6.044,35
11.01-E		Farina di granturco:								
	15	I. avente tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.134,35	5.134,35	5.134,35	5.134,35
	18	II. altra	3.065,60	3.065,60	3.065,60	3.065,60	2.909,35	2.909,35	2.909,35	2.909,35
11.01-F	22	Farina di riso	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
11.01-G	25	Farina di grano saraceno	1.165,00	1.727,50	1.446,25	1.446,25	852,50	1.415,00	1.133,75	1.133,75
11.01-H	28	Farina di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60	1.980,60
11.01-IJ	32	Farina di scagliola	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-K	35	Farina di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85
11.01-L	38	Farine altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, ecc.:								
		A. semole e semolini:								
	008	II. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60	6.735,60
	012	III. di orzo	6.006,25	6.006,25	6.006,25	6.287,50	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.975,00
	015	IV. di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35	6.044,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-6-1972 al 5-6-1972	Paesi terzi dal 6-6-1972 al 7-6-1972	Paesi terzi dall'8-6-1972 al 13-6-1972	Paesi terzi 14-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1972 al 5-6-1972	SAMA... dal 6-6-1972 al 7-6-1972	SAMA... dall'8-6-1972 al 13-6-1972	SAMA... 14-6-1972
11 02 (*segue*)		V. di granturco: a aventi tenore di sostanze grasse inferiore o uguale a 1,5 %, in peso:								
	019	1. destinati all'industria della birra (2)	1.731,25	1.731,25	1.731,25	1.731,25	1 418,75	1.418,75	1 418,75	1 418,75
	023	2 altri	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.134,35	5.134,35	5 134,35	5 134,35
	025	b. altri	3.065,60	3.065,60	3.065,60	3.065,60	2.909,35	2.909,35	2 909,35	2 909,35
	028	VI. di riso	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3 175,00	3 175,00
	032	VII. di grano saraceno	1.165,00	1.727,50	1.446,25	1.446,25	852,50	1 415,00	1 133,75	1 133,75
	035	VIII. di miglio	2.136,85	2.136,75	2.136,85	2.136,85	1 980,60	1 980,60	1 980,60	1 980,60
	038	IX. di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	'042	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. cereali mondati (decorticati o pilati) anche tagliati o spezzati: I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio: a. mondati (decorticati o pilati):								
	046	1. di orzo	5.217,50	5.217,50	5.217,50	5.467,50	5.061,25	5.061,25	5 061,25	5 311,25
		2. di avena:								
	047	aa. avena spuntata	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3 425,00	3 425,00
	049	bb. altra	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.044,35	6.044,35	6 044,35	6 044,35
	050	3. di grano saraceno	914,35	1.414,35	1.164,35	1 164,35	758,10	1 258,10	1 008,10	1 008,10
	051	4. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3 106,85	3 106,85
		b. mondati e tagliati o spezzati (detti « Grütze » o « Grutten »)								
	054	1. di orzo	5.217,50	5.217,50	5.217,50	5.467,50	5.061,25	5.061,25	5 061,25	5 311,25
	056	2. di avena	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.200,60	6.044,35	6.044,35	6 044,35	6 044,35
	057	3. di grano saraceno	914,35	1.414,35	1.164,35	1 164,35	758,10	1 258,10	1 008,10	1 008,10
	059	4. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3 106,85	3 106,85
		II. di altri cereali								
	061	a. di frumento	5.584,35	5.584,35	5.584,35	5.584,35	5.428,10	5.428,10	5 428,10	5 428,10
	063	b. di segala	5.133,10	5.133,10	5.133,10	5.133,10	4.976,85	4.976,85	4 976,85	4 976,85
	064	c. di granturco	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.563,75	4.563,75	4 563,75	4 563,75
	066	d. di sorgo	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	069	e. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		C. cereali perlati:								
	078	I. di frumento	6.686,25	6.686,25	6.686,25	6.686,25	6.530,00	6.530,00	6 530,00	6 530,00
	082	II. di segala	6.143,10	6.143,10	6.143,10	6.143,10	5.986,85	5.986,85	5 986,85	5 986,85
	085	III. di orzo	8.220,60	8.220,60	8.220,60	8.611,25	7.908,10	7 908,10	7 908,10	8 298,75

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-6-1972 al 5-6-1972	Paesi terzi dal 6-6-1972 al 7-6-1972	Paesi terzi dall'8-6-1972 al 13-6-1972	Paesi terzi 14-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1972 al 5-6-1972	SAMA, PTOM... dal 6-6-1972 al 7-6-1972	SAMA, PTOM... dall'8-6-1972 al 13-6-1972	SAMA, PTOM... 14-6-1972
11.02 (*segue*)	088	IV. di avena	5.529,35	5.529,35	5.529,35	5.529,35	5.373,10	5.373,10	5.373,10	5.373,10
	092	V. di granturco	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.563,75	4.563,75	4.563,75	4.563,75
	095	VI. di grano saraceno	914,35	1.414,35	1.164,35	1.164,35	758,10	1 258,10	1.008,10	1.008,10
	098	VII. di miglio	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.263,10	3.106,85	3.106,85	3.106,85	3.106,85
	102	VIII. di sorgo	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.186,25	5.030,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
	105	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		D. cereali soltanto spezzati:								
	109	I. di frumento	4.319,35	4.319,35	4.319,35	4.319,35	4.163,10	4.163,10	4.163,10	4.163,10
	110	II. di segala	3.973,10	3.973,10	3.973,10	3.973,10	3.816,85	3.816,85	3.816,85	3.816,85
	111	III. di orzo	3.382,50	3.382,50	3.382,50	3.541,85	3.226,25	3.226,25	3.226,25	3.385,60
	113	IV. di avena	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	114	V. di granturco	3.065,60	3.065,60	3.065,60	3.065,60	2.909,35	2.909,35	2.909,35	2.909,35
	116	VI. di grano saraceno	639,35	958,10	798,75	798,75	483,10	801,85	642,50	642,50
	117	VII. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1 980,60	1 980,60	1 980,60
	119	VIII. di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	120	IX. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		E. cereali schiacciati; fiocchi:								
		I. di orzo, di avena, di grano saraceno o di miglio:								
		a. cereali schiacciati:								
	126	1. di orzo	3.382,50	3.382,50	3.382,50	3.541,85	3.226,25	3.226,25	3.226,25	3.385,60
	127	2. di avena	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.425,00	3.425,00	3.425,00	3.425,00
	129	3. di grano saraceno	639,35	958,10	798,75	798,75	483,10	801,85	642,50	642,50
	130	4. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1 980,60	1 980,60
		b. fiocchi:								
	131	1. di orzo	6.638,75	6.638,75	6.638,75	6.951,25	6.326,25	6.326,25	6.326,25	6.638,75
	133	2. di avena	7.028,75	7.028,75	7.028,75	7.028,75	6.716,25	6.716,25	6.716,25	6.716,25
	134	3. di grano saraceno	1.165,00	1.727,50	1.446,25	1.446,25	852,50	1 415,00	1 133,75	1 133,75
	136	4. di miglio	3.808,10	3.808,10	3.808,10	3.808,10	3.495,60	3.495,60	3.495,60	3.495,60
		II. di altri cereali:								
	137	a. di frumento	7.658,75	7.658,75	7.658,75	7.658,75	7 346,25	7.346,25	7.346,25	7.346,25
	139	b. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60	6.735,60
	140	c. di granturco	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.134,35	5.134,35	5.134,35	5.134,35
	141	d. di sorgo	5.971,25	5.971,25	5.971,25	5.971,25	5.658,75	5.658,75	5.658,75	5.658,75
		e. altri:								
	143	1. fiocchi di riso	5.703,75	5.703,75	5.703,75	5.703,75	5.391,25	5.391,25	5.391,25	5.391,25
	146	2. non nominati	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
		F. agglomerati (« pellets »):								
	149	I. di frumento	7.658,75	7.658,75	7.658,75	7.658,75	7.346,25	7.346,25	7 346,25	7.346,25
	150	II. di segala	7.048,10	7.048,10	7.048,10	7.048,10	6.735,60	6.735,60	6.735,60	6.735,60

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-6-1972 al 5-6-1972	Paesi terzi dal 6-6-1972 al 7-6-1972	Paesi terzi dall'8-6-1972 al 13-6-1972	Paesi terzi 14-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1972 al 5-6-1972	SAMA… dal 6-6-1972 al 7-6-1972	SAMA… dall'8-6-1972 al 13-6-1972	SAMA… 14-6-1972
11.02 (*segue*)	153	III. di orzo	6.006,25	6.006,25	6.006,25	6.287,50	5.693,75	5.693,75	5.693,75	5.975,00
	156	IV. di avena	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.356,85	6.044,35	6.044,35	6.044,35	6.044,35
	159	V. di granturco	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.446,85	5.134,35	5.134,35	5.134,35	5.134,35
	160	VI. di riso	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.331,25	3.175,00	3.175,00	3.175,00	3.175,00
	161	VII. di grano saraceno	1.165,00	1.727,50	1.446,25	1.446,25	852,50	1.415,00	1.133,75	1.133,75
	163	VIII. di miglio	2.136,85	2.136,85	2.136,85	2.136,85	1.980,60	1.980,60	1.980,60	1.980,60
	166	IX. di sorgo	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.363,10	3.206,85	3.206,85	3.206,85	3.206,85
	169	X. altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		G. germi di cereali, anche sfarinati:								
	172	I. di frumento	3.373,75	3.373,75	3.373,75	3.373,75	3.061,25	3.061,25	3.061,25	3.061,25
	175	II. altri	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.451,85	2.139,35	2.139,35	2.139,35	2.139,35
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce 07.06:								
	01	A. denaturati	725,60	725,60	725,60	753,75	456,85	456,85	456,85	485,00
		B. altri:								
	08	I. destinati alla fabbricazione di amido o di fecola (2)	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.156,25	1.156,25	1 156,25	1.156,25
	12	II. non nominati	5.655,00	5.655,00	5.655,00	5.655,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		A. non torrefatto:								
		I. di frumento:								
	01	a. presentato sotto forma di farina	7.826,85	7.826,85	7.826,85	7.826,85	7.264,35	7.264,35	7.264,35	7.264,35
	04	b. altro	5.990,60	5.990,60	5.990,60	5.990,60	5.428,10	5.428,10	5.428,10	5.428,10
		II. altro:								
	11	a. presentato sotto forma di farina	6.193,10	6.193,10	6.193,10	6.471,25	5.630,60	5.630,60	5.630,60	5.908,75
	14	b. non nominato	4.769,35	4.769,35	4.769,35	4.977,50	4.206,85	4.206,85	4.206,85	4.415,00
	21	B. torrefatto	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.707,50	4.903,10	4.903,10	4.903,10	5.145,00
11.08		Amidi e fecole; inulina:								
		A. amidi e fecole:								
	01	I. amido di granturco	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75
	04	II. amido di riso	2.156,25	2.156,25	2.156,25	2.156,25	562,50	562,50	562,50	562,50
	07	III. amido di frumento	3.228,10	3.228,10	3.228,10	3.228,10	2.165,60	2.165,60	2.165,60	2.165,60
	14	IV. fecola di patate	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75
	18	V. altri	2.331,25	2.331,25	2.331,25	2.331,25	634,35	634,35	634,35	634,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da Paesi terzi dall'1-6-1972 al 5-6-1972	Paesi terzi dal 6-6-1972 al 7-6-1972	Paesi terzi dall'8-6-1972 al 13-6-1972	Paesi terzi 14-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1972 al 5-6-1972	SAMA… dal 6-6-1972 al 7-6-1972	SAMA… dall'8-6-1972 al 13-6-1972	SAMA… 14-6-1972
11.09		Glutine di frumento anche allo stato secco:								
	03	A. allo stato secco	13.312,50	13.312,50	13.312,50	13.312,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50
	09	B. altro	13.312,50	13.312,50	13.312,50	13.312,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50	3.937,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
		I. contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro:								
	05	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	06	b. altri	4.706,25	4.706,25	4.706,25	4.706,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75
		II. altri:								
	08	a. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00
	09	b. non nominati	4.706,25	4.706,25	4.706,25	4.706,25	1.268,75	1.268,75	1.268,75	1.268,75
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:								
		B. glucosio e sciroppo di glucosio:								
	08	I. glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.655,00	6.655,00	6.655,00	6.655,00	1.655,00	1.655,00	1.655,00	1 655,00
	12	II. altri	4.706,25	4.706,25	4.706,25	4.706,25	1.268,75	1 268,75	1.268,75	1.268,75
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:								
		A. di cereali:								
		I. di granturco o di riso:								
	01	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 35 %, in peso	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35	1.009,35

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importazioni da: Paesi terzi dall'1-6-1972 al 5-6-1972	Paesi terzi dal 6-6-1972 al 7-6-1972	Paesi terzi dall'8-6-1972 al 13-6-1972	Paesi terzi 14-6-1972	SAMA, PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya dall'1-6-1972 al 5-6-1972	SAMA, PTOM… dal 6-6-1972 al 7-6-1972	SAMA, PTOM… dall'8-6-1972 al 13-6-1972	SAMA, PTOM… 14-6-1972
23.02 (*segue*)		b. altri:								
	04	1. aventi tenore di amido superiore a 35 % e inferiore o uguale a 45 %, in peso, e che hanno subìto un processo di denaturazione (2)	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60	1.615,60
	07	2. non nominati	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25
		II. di altri cereali:								
	11	a. aventi tenore di amido inferiore o uguale a 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 %, in peso, oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 1,5 %, in peso	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50	807,50
	14	b. altri	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25	3.231,25
23.03		Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili:								
		A. avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca:								
	03	I. superiore a 40 %, in peso	10.951,25	10.951,25	10.951,25	10.951,25	1.576,25	1.576,25	1.576,25	1.576,25

(1) L'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio del 6 % sul valore in dogana della merce
(2) Sono ammessi in questa voce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze

(9621)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di anatomia ed istologia patologica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze, sono vacanti le cattedre di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica e di anatomia ed istologia patologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10131)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del modello di registro per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma secondo, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, si comunica che con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, datato 3 giugno 1972, è stato approvato il modello di registro per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto.

(9930)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Senigallia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 16 maggio 1972, le zone site nel comune di Senigallia, della superficie complessiva di mq. 10.965, riportate in catasto del suddetto comune rispettivamente alla sezione Q, foglio 1, n. 17/parte l'area di mq. 1755, alla sezione Q, foglio 1, n. 17/parte ed alla sezione Q, foglio 11, n. 17/parte la zona di mq. 9210, sono dismesse dal pubblico demanio marittimo e trasferite tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9932)

Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area demaniale marittima sita nel comune di Ugento

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 29 maggio 1972, la zona sita in località « Pazze » del comune di Ugento, della superficie di mq. 443,29, riportata in catasto del suddetto comune al foglio n. 56, particella n. 137, è dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato.

(9934)

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/901/29-V di data 13 febbraio 1930, con il quale il cognome del sig. Giuseppe Daneu, nato a Trieste il 10 aprile 1886, venne ridotto in forma italiana di « Danieli », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Maria Puntar ed ai figli Giuseppe, Ida, Vera, Eleonora, Mario e Alfredo;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Alfredo Danieli, nato a Trieste il 23 settembre 1927 e qui residente Prosecco 247, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Daneu »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Danieli nei confronti dell'istante Alfredo Danieli è restituito nella forma originaria di « Daneu ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Briscak Maria, nata a Sgonico il 3 agosto 1936, moglie;
2) Danieli Darinka, nata a Trieste il 6 dicembre 1961, figlia;
3) Danieli Davide, nato a Trieste il 26 maggio 1964, figlio;
4) Danieli Romilda, nata a Trieste il 6 giugno 1966, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 26 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9982)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29943 di data 21 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Carlo Kapun, nato a Trieste il 17 maggio 1885, venne ridotto in forma italiana di « Capponi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Elisabetta Cibiz ed ai figli Giovanni, Dragica e Luigi;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Luigi Capponi, nato a Trieste il 1° ottobre 1924 e qui residente in via S. Nazario, 21, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kapun »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Capponi nei confronti dell'istante Luigi Capponi è restituito nella forma originaria di « Kapun ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Puntar Felicita, nata a Trieste il 2 maggio 1930, moglie;
2) Capponi Andrea, nato a Trieste il 17 aprile 1956, figlio;
3) Capponi Arianna, nata a Trieste il 20 febbraio 1958, figlia.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9983)

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/29943 di data 21 dicembre 1929, con il quale il cognome del sig. Carlo Kapun, nato a Trieste il 17 maggio 1885, venne ridotto in forma italiana di « Capponi », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Elisabetta Cibiz ed ai figli Giovanni, Dragica e Luigi;

Vista la domanda, in data 5 maggio 1972, corredata della prescritta documentazione, della figlia del predetto, signorina Capponi Dragica, nata a Trieste il 15 settembre 1920 e qui residente Prosecco n. 96, con la quale chiede la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Kapun »;

Visti gli atti e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Capponi nei confronti dell'istante Dragica Capponi è restituito nella forma originaria di « Kapun ».

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 25 luglio 1972

p. *Il prefetto*: AUSTRIA

(9984)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore tecnico della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, riservato al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze di Venezia, Firenze e Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283;

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 1649/65 del 27 gennaio 1966, concernente la non applicazione delle norme che prevedono riserve di posti a favore degli ex combattenti e categorie assimilate, per i concorsi riservati;

Vista l'unita nota n. 14935 del 1° luglio 1971 Divisione I, concernente la disponibilità di posti nei ruoli degli operatori tecnici della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di operatore tecnico della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nelle specializzazioni previste dall'articolo 19 della legge n. 1264 del 7 dicembre 1961 e precisamente: restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Art. 2.

Il concorso è riservato, prescindendo dal limite massimo di età, al personale in servizio o che abbia prestato servizio presso i centri di restauro delle soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, di Firenze e di Palermo, il quale, alla data del 30 maggio 1971, abbia svolto da non meno di un anno le mansioni proprie del ruolo predetto e sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

licenza di scuola media inferiore, licenza di scuola d'arte o altro titolo equipollente.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle condizioni richieste intendano partecipare al concorso dovranno produrre domanda, in carta legale da L. 500, direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi, entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, indicando nelle domande stesse il settore per il quale si intende concorrere e precisamente:

restauratori di statue, di bronzi, di stampe, di disegni e di oggetti antichi in genere, mosaicisti, lavoratori di pietre dure, fotografi e calcografi.

Si può concorrere per un solo settore di attività.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Alle domande dovranno essere allegati i titoli che i concorrenti ritengano presentare nel proprio interesse.

I suddetti titoli debbono essere suddivisi in:

titoli amministrativi;

titoli di studio (escluso quello richiesto per l'ammissione al concorso);

titoli tecnici.

Questi ultimi debbono essere costituiti da una documentazione esauriente dei lavori eseguiti presso le soprintendenze alle antichità e belle arti di Venezia, Firenze e Palermo.

Tale documentazione deve essere munita di una dichiarazione del direttore alle cui dipendenze è stato realizzato il lavoro, attestante che il lavoro stesso è stato eseguito esclusivamente dal concorrente e contenente un giudizio tecnico sui risultati ottenuti.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

L'esame consisterà in due prove scritte a carattere tecnico pratico ed una prova orale.

Le predette prove scritte verteranno sui seguenti argomenti:

Prima prova scritta:

descrizione di uno dei procedimenti tecnici interessanti il campo di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre.

Seconda prova scritta:

attuazione di un lavoro specifico del settore prescelto (durata della prova: sei giorni per otto ore giornaliere).

Prova orale:

nozioni relative alle varie tecniche interessanti il settore di attività della specializzazione per la quale il candidato concorre;

leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale ed agli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè le relative norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno (tassa a carico del destinatario) in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali, saranno tenute.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'amministrazione statale;

c) tessera postale;
d) porto d'armi;
e) patente automobilistica;
f) passaporto;
g) carta d'identità.

Art. 6.

Alle prove orali del concorso saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dal voto conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, quarto comma, del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 8.

Ai concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso saranno richiesti i prescritti documenti di rito e i titoli per la preferenza a parità di merito.

Art. 9.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di operatori tecnici nel ruolo della carriera esecutiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti e saranno assegnati in uno degli istituti alle antichità e belle arti.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Trascorso il periodo della prova gli operatori tecnici, qualora siano stati riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 luglio 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1972
Registro n. 39, *foglio n.* 92

(10085)

MINISTERO DELL'INTERNO

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, per la ammissione di sessanta allievi ufficiali al 1° anno del 9° corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1972, registro n. 5, foglio n. 358, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 81 del 25 marzo 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, per l'ammissione di sessanta allievi ufficiali al primo anno del nono corso dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice prevista dall'art. 6 della legge 9 giugno 1964, n. 405;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Catenacci dott. Elvio, ispettore generale capo di pubblica sicurezza, vice capo della polizia.

Componenti:

Quartuccio ten. gen. Girolamo, ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Chialant dott. Elio, vice prefetto, direttore del servizio forze armate di polizia;

Gomez y Paloma dott. Alvaro, vice prefetto, direttore del servizio arruolamento e scuole di polizia;

Zambonini magg. gen. Remo, comandante dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Cavallo prof. Marcantonio, ordinario di italiano e storia negli istituti tecnici, preside incaricato del liceo scientifico di Monterotondo;

Crescenzi prof. Rodolfo, ordinario di matematica e fisica nell'istituto magistrale « Margherita di Savoia » di Roma;

Pace prof. Alessandro, docente universitario incaricato all'Accademia.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Giorgio Musio, direttore di sezione, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 450.000, sul capitolo 1443 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 maggio 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1972
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 385

(10074)

REGIONE LIGURIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità sicurezza sociale, dott. Fernanda Pedemonte Opisso;

Visti i decreti numeri 6173 e 6174 del 23 novembre 1971, del medico provinciale di Genova, con i quali fu approvata la graduatoria e nominati i vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1968;

Vista la rinuncia del dott. Ghiggeri Giovanni Amedeo, vincitore della condotta di Zoagli;

Viste le indicazioni delle sedi messe a concorso espresse in ordine di preferenza dei concorrenti dichiarati idonei;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1;

Delibera:

1. — *Il dott. Tripepi Antonio è dichiarato vincitore della* condotta di Zoagli.

2. — La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stante la necessità di assicurare l'assistenza medico-chirurgica alla popolazione del comune interessato.

Genova, addì 20 luglio 1972

Il presidente
DAGNINO

Il vice presidente
FERRARI

Il direttore servizi giunta
BADANO

(10090)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4258 del 1° novembre 1968, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1461 dell'11 aprile 1972, col quale si è proceduto all'ammissione delle concorrenti ed il decreto assessoriale n. 1098 del 30 settembre 1971, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice;

Considerato che la commissione giudicatrice nella seduta del 28 aprile e 13 giugno 1972 ha proceduto all'espletamento del predetto concorso;

Accertata la regolarità della procedura concorsuale;

Ritenuto pertanto che tutti gli atti possono essere approvati, unitamente alla graduatoria delle candidate idonee;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1965, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia alla data del 30 novembre 1967:

1. Rubulotta Francesca	punti	58,03
2. Palmisano Francesca	»	51,40
3. Cracò Maria Rosa	»	50,98
4. Cracò Teresa	»	49,87
5. Catalfamo Italia	»	46,33
6. Spagnuolo Lucia	»	43,30
7. Lo Castro Francesca Maria	»	40,56

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della Regione siciliana, nonchè affisso per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Enna, addì 4 agosto 1972

Il medico provinciale: ROTTINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3027 del 4 agosto 1972, col quale è stata approvata la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti in questa provincia alla data del 30 novembre 1967;

Esaminate le domande delle concorrenti utilmente collocate nella predetta graduatoria, in relazione all'ordine di preferenza delle sedi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ognuna indicate:

1) Rubulotta Francesca: Agira;
2) Palmisano Francesca: Gagliano Castelferrato;
3) Cracò Maria Rosa: Calascibetta;
4) Cracò Teresa: Troina;
5) Catalfamo Italia: Nissoria;
6) Spagnuolo Lucia, frazione Villadoro del comune di Nicosia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana, nonchè, per otto giorni consecutivi, agli albi di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Enna, addì 4 agosto 1972

Il medico provinciale: ROTTINO

(10076)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 luglio 1972, n. **18.**

Norme per il funzionamento del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 14 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il controllo sugli atti delle province, dei comuni, degli enti ospedalieri, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali è esercitato dal comitato regionale di controllo e dalle sue sezioni decentrate, costituiti nei modi stabiliti dalle leggi della Repubblica.

Ai sensi dell'art. 130 della Costituzione tutte le funzioni di controllo sotto qualsiasi denominazione e forma esercitate sono sostituite dai controlli dell'organo regionale che li esercita nella forma e nei modi indicati dalla presente legge in conformità dell'art. 70 dello statuto.

Art. 2.

La composizione del comitato regionale e delle sue sezioni decentrate e la nomina dei rispettivi membri effettivi e supplenti sono disciplinate dalle leggi della Repubblica.

Per il controllo degli atti degli enti ospedalieri il comitato regionale e le sue sezioni decentrate sono integrati dal medico provinciale. In caso di assenza o di impedimento, il medico provinciale è sostituito dal proprio supplente.

Il comitato regionale e le sue sezioni decentrate svolgono collegialmente la funzione di controllo e la relativa attività organizzativa. In particolare:

a) eleggono i rispettivi presidenti;

b) stabiliscono i criteri per la designazione dei relatori, il calendario dei lavori e le direttive generali per il funzionamento degli uffici.

I presidenti del comitato regionale e delle singole sezioni decentrate sono eletti, tra i membri effettivi designati dal Consiglio regionale, a maggioranza dei voti dei presenti espressi in modo palese. Qualora dopo due votazioni nessun membro abbia ottenuto la maggioranza richiesta, risulta eletto presidente chi ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il membro effettivo designato dal Consiglio regionale con maggior numero di voti e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Art. 3.

Il comitato regionale e le sezioni sono rappresentati dai rispettivi presidenti. I presidenti del comitato e delle singole sezioni, convocano e presiedono le sedute, curano l'esecuzione delle decisioni dei rispettivi collegi e i rapporti con il presidente della Giunta, con la Giunta e con il Consiglio.

In caso di assenza o di impedimento i presidenti del comitato e delle singole sezioni sono sostituiti dal membro effettivo designato dal Consiglio regionale col maggior numero di voti o, in caso di parità di voti, dal membro effettivo designato dal Consiglio regionale più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento dei membri effettivi designati dal Consiglio regionale i presidenti del comitato e delle sue sezioni decentrate sono sostituiti, dal membro supplente designato dal Consiglio regionale, con i criteri del comma precedente.

Art. 4

Per la validità delle sedute è necessario la presenza di almeno quattro membri, siano essi effettivi o supplenti. I supplenti partecipano alle sedute e possono essere nominati relatori. I supplenti partecipano alle votazioni in caso di assenza o di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

In caso di assenza o impedimento, il membro effettivo designato dal Consiglio regionale è sostituito dal membro supplente più anziano. L'anzianità si desume dal numero dei voti riportati; a parità di voti prevale l'età.

Le sedute del comitato e delle sezioni non sono pubbliche.

Art. 5.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi in modo palese.

In caso di parità prevale il voto del presidente della seduta; le astensioni non sono computate per determinare l'esito della votazione. Ogni membro ha diritto di fare inserire a verbale il proprio motivato dissenso.

Art. 6.

Il comitato regionale e le sezioni decentrate decidono sul calendario dei lavori.

Le riunioni hanno luogo almeno due volte la settimana in giorni fissati ad orario stabilito nelle sedi proprie del comitato o delle sezioni decentrate.

Le convocazioni sono inviate alla residenza dei componenti del comitato e delle sezioni decentrate, di settimana in settimana. Gli ordini del giorno sono depositati presso la segreteria quarantotto ore prima della riunione.

In caso di urgenza le convocazioni possono essere effettuate telegraficamente con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Art. 7.

Su richiesta di uno o più componenti il collegio, il comitato e le sezioni ascoltano i funzionari che hanno istruito gli atti.

Art. 8.

Il comitato e le sezioni possono invitare alle proprie sedute i rappresentanti dell'ente locale interessato, perchè forniscano chiarimenti sull'atto sottoposto a controllo.

I rappresentanti dell'ente locale interessato devono essere sentiti dal collegio nel caso di loro richiesta scritta al comitato o alla sezione competente.

La richiesta avanzata al comitato o alla sezione competente e comunicata ai capi gruppo.

Della eventuale delegazione devono far parte i rappresentanti delle minoranze qualora ne facciano richiesta.

Su richiesta scritta possono essere sentiti dal collegio i rappresentanti di minoranza dell'organo che ha adottato il provvedimento.

Art. 9.

I provvedimenti che l'organo di controllo adotta nell'esercizio delle sue funzioni sugli atti degli enti locali ai sensi della presente legge sono:

a) annullamento per vizi di legittimità;

b) richiesta di riesame per rilievi di merito;

c) richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio.

Qualora nessuno dei provvedimenti suindicati venga adottato, si dà atto a verbale che la deliberazione è stata controllata senza rilievi.

Non possono essere adottati provvedimenti condizionati o modificativi dell'atto soggetto a controllo.

I provvedimenti dell'organo di controllo sono definitivi.

Art. 10.

Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti:

a) delle province;

b) degli enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale regionale o provinciale, ai sensi della legge 12 febbraio 1968, numero 132;

c) dei consorzi di cui fanno parte le province;

d) dei consigli di valle o comunità montane di cui fanno parte le province.

Art. 11.

Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti:

a) dei comuni;

b) delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza;

c) degli enti ospedalieri comprendenti almeno un ospedale di zona ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

d) dei consorzi operanti nell'ambito del territorio di uno o più comuni della provincia. Ove del consorzio facciano parte comuni appartenenti a più provincie, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consorzio;

e) dei consigli di valle o comunità montane tra comuni di una stessa provincia. Ove il consiglio di valle o comunità montana comprenda comuni appartenenti a più provincie, il controllo è esercitato dalla sezione istituita per la provincia nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione del consiglio di valle o comunità montana.

Ogni sezione esercita il controllo nella circoscrizione della provincia nel cui capoluogo ha sede.

Art. 12.

Il controllo sugli atti delle aziende e degli enti di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni è esercitato dal comitato regionale, per le aziende ed enti provinciali, e dalle sezioni decentrate, secondo le rispettive competenze territoriali, per le aziende ed enti comunali. Il controllo è esercitato nelle forme e con i limiti di cui all'art. 17 del regio decreto citato.

Art. 13.

Gli atti soggetti a controllo, pubblicati a norma delle vigenti leggi, sono trasmessi al comitato o alla sezione competente in duplice copia autenticata, unitamente ad un elenco descrittivo.

Le deliberazioni, incluse quelle degli enti ospedalieri, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza dei componenti l'organo deliberante.

Le deliberazioni d'urgenza assunte con i poteri di altro organo devono essere sottoposte a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma, le deliberazioni devono essere trasmesse al comitato o alla sezione competente entro otto giorni dall'adozione.

La decisione di annullamento o di richiesta di riesame deve essere comunicata all'ente locale interessato, anche a mezzo di fonogramma, entro il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14.

Il provvedimento motivato, con l'espressa indicazione dell'esito della votazione, è inviato all'ente locale interessato entro cinque giorni dalla decisione.

Art. 14.

Sono soggette a controllo di legittimità le deliberazioni degli enti locali.

Salvo quanto previsto per il controllo di merito, gli atti degli enti locali soggetti a controllo di legittimità divengono definitivamente esecutivi se nel termine dei venti giorni dalla data del loro ricevimento da parte dell'organo di controllo, questo non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato.

Ove l'atto non sia pervenuto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all'ente locale interessato viene inviato senza ritardo avviso di ricevimento.

Art. 15.

Il controllo di merito è limitato agli atti per i quali è previsto dalla legge ed in particolare a quelli concernenti:

a) bilanci preventivi e loro variazioni;

b) storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio;

c) atti vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) regolamenti degli enti soggetti a controllo;

e) assunzione diretta di pubblici servizi;

f) rette di degenza degli enti ospedalieri.

Il controllo di merito è esercitato nella forma di richiesta motivata di riesame, entro venti giorni dal ricevimento dell'atto e sostituisce ogni autorizzazione o approvazione.

Per la deliberazione di approvazione del bilancio il termine di cui al precedente comma è di quaranta giorni.

Le deliberazioni diventano esecutive se entro i termini indicati rispettivamente al secondo e terzo comma del presente articolo, l'organo di controllo non decida la richiesta di riesame.

Nel caso di richiesta di riesame, ove l'ente locale confermi la deliberazione senza modificazioni ed a maggioranza assoluta dei componenti dell'organo che ha potere deliberante originario,

l'atto confermato diviene esecutivo dopo la pubblicazione per quindici giorni e l'invio all'organo di controllo entro otto giorni dalla deliberazione di conferma, salvo che l'organo di controllo non ne pronunci l'annullamento, per motivi di legittimità, sopravvenuti nell'atto di conferma, entro i termini e secondo le modalità di cui all'art. 14 della presente legge.

Le deliberazioni di totale o parziale modifica, in conformità dei rilievi dell'organo di controllo, sono soggette al solo controllo di legittimità.

Art. 16.

L'organo di controllo può richiedere all'ente locale interessato, entro i termini rispettivamente previsti dal secondo comma dell'art. 14 e dal secondo e terzo comma dell'art. 15, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio.

In tal caso la decorrenza dei termini è interrotta ed inizia nuovamente alla data di ricevimento da parte dell'organo di controllo dei chiarimenti o elementi integrativi richiesti.

La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dall'organo di controllo una sola volta.

La decisione dell'organo di controllo di richiedere chiarimenti o elementi integrativi deve essere comunicata all'ente interessato nei termini e secondo le modalità di cui al quinto comma dell'art. 13 della presente legge.

Art. 17.

Per gli atti degli enti locali sottoposti a controllo non sono richiesti pareri tecnici di organi centrali e periferici dello Stato o dell'amministrazione regionale.

Alle deliberazioni comportanti spese a totale carico dell'ente locale, devono essere allegati i relativi pareri tecnici degli uffici competenti dello stesso ente. Nel caso di atti concernenti opere finanziate interamente o assistite da contributo dello Stato il comitato regionale e le sue sezioni decentrate si limitano all'esercizio del controllo per quanto di competenza.

Art. 18.

I poteri di controllo sostitutivo sugli enti locali, già attribuiti al prefetto, alla giunta provinciale amministrativa e ad altri organi periferici dello Stato, sono esercitati ai sensi dell'art. 130 della Costituzione, dal comitato regionale di controllo e dalle sezioni decentrate in conformità degli articoli 10 e 11 della presente legge e mediante invito all'ente a compiere l'atto entro un termine determinato.

Scaduto il termine, il comitato regionale o la sezione, sentiti a norma dell'art. 8 i rappresentanti dell'ente locale interessato, adotta i provvedimenti del caso.

Art. 19.

Per il coordinamento previsto dal penultimo comma dell'art. 70 dello statuto, il presidente del comitato regionale, di intesa con lo stesso, convoca almeno due volte l'anno, i membri effettivi e supplenti del comitato, e delle sezioni decentrate in assemblea plenaria della quale assume la presidenza.

Nell'assemblea plenaria sono esaminate le osservazioni avanzate da parte delle sezioni o degli enti locali sul funzionamento del comitato regionale o delle singole sezioni.

Il comitato regionale svolge l'attività di coordinamento anche promuovendo riunioni con le singole sezioni.

Art. 20.

Per consentire al Consiglio regionale di esaminare i risultati dell'attività di controllo, il comitato regionale, sentite le sezioni decentrate, redige una relazione sull'attività svolta nel periodo compreso tra il 1° luglio dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno in corso da trasmettere al Consiglio ed alla Giunta entro il 1° settembre di ogni anno.

Art. 21.

Il Presidente del Consiglio regionale, sentito l'ufficio di presidenza, può promuovere riunioni congiunte del comitato o delle sue sezioni decentrate con le commissioni consiliari, sia per iniziativa propria sia su proposta delle singole commissioni permanenti del Consiglio regionale o del comitato regionale di controllo.

Il Presidente della Giunta regionale, per quanto di competenza, può promuovere riunioni congiunte della Giunta stessa con il comitato di controllo o con le sue sezioni decentrate.

Art. 22.

Gli uffici e l'organo del personale assegnato all'organo di controllo sono disposti dalla Regione.

Il personale è inquadrato nel ruolo organico unico dei dipendenti regionali ed è assegnato funzionalmente alle dipendenze del comitato regionale o delle sue sezioni decentrate.

I provvedimenti concernenti il funzionamento degli uffici sono adottati dal comitato regionale di controllo e dalle sue sezioni decentrate, sentiti i rappresentanti del personale.

Le funzioni di segretario del comitato e di ciascuna delle sezioni decentrate sono affidate, con decreto del presidente della Giunta, su designazione del comitato e delle rispettive sezioni, ad un funzionario scelto tra quelli assegnati allo stesso comitato o alle sezioni decentrate; con lo stesso decreto e con la stessa procedura il Presidente della Giunta provvede ad affidare le funzioni vicarie ad altro funzionario.

I segretari redigono i verbali delle sedute, ricevono gli atti provenienti dagli enti locali dandone contestuale ricevuta.

Art. 23.

Delle sedute del comitato e delle sezioni deve tenersi verbale.

Il verbale, sottoscritto dal presidente o dal segretario, è approvato al termine della seduta.

Il registro dei verbali del comitato e delle sezioni è depositato presso la segreteria, a disposizione di chiunque faccia richiesta di consultarlo.

Il comitato e le sezioni rilasciano, a spese e su richiesta di chiunque abbia interesse, copia dei propri atti non aventi carattere istruttorio.

I consiglieri regionali hanno, nei confronti del comitato e delle sezioni decentrate, i diritti previsti dall'art. 10 dello statuto.

Art. 24.

Le spese per il funzionamento del comitato e delle sezioni sono a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 luglio 1972.

LAGORIO

(9901)

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1972, n. 19.

Norme sull'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 17 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

L'iniziativa popolare delle leggi, dei regolamenti e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio regionale viene esercitata dai soggetti indicati dall'art. 75 dello statuto, mediante la presentazione di una proposta accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Le proposte di legge o di regolamento devono essere redatte in articoli.

Art. 2.

L'iniziativa popolare non è ammessa per gli atti amministrativi concernenti:

a) la materia tributaria e di bilancio;

b) l'assunzione di oneri finanziari di carattere continuativo a carico della Regione;

c) l'organizzazione interna del Consiglio;

d) le elezioni e le nomine.

TITOLO II.
L'iniziativa degli elettori

Art. 3.

L'iniziativa degli elettori si esercita mediante la presentazione di una proposta, nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge, sottoscritta da almeno tremila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione.

Art. 4.

Gli elettori promotori dell'iniziativa, in numero non inferiore a dieci, possono presentare una richiesta scritta al presidente del Consiglio al fine di ottenere, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'assistenza dell'ufficio legislativo e degli altri uffici del Consiglio per la formulazione della proposta. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione che illustri le finalità della proposta.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assicura che l'assistenza venga prestata e ne stabilisce le opportune modalità anche per quanto concerne l'effettiva disponibilità dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli uffici della Regione con i limiti di cui all'art. 72, ultimo comma, dello Statuto.

Art. 5.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di carta uso bollo; ciascuno di essi deve riportare in epigrafe il testo della proposta. Se il testo supera le tre facciate di ogni foglio, esso è riprodotto in un foglio a sè stante, che dovrà essere unito a quello usato per la raccolta delle firme in modo da non poterne essere distaccato e sarà vidimato contemporaneamente a quello, secondo il disposto del comma seguente.

I fogli da usare per la raccolta delle firme vanno presentati, per la vidimazione, a cura di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o ad un notaio.

Il segretario comunale o il notaio appone ai fogli il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo.

Per la raccolta delle firme possono essere usati fogli stampati, secondo il disposto del primo comma del presente articolo, a cura e spese dele Consiglio regionale su richiesta dei promotori dell'iniziativa. In tal caso la vidimazione, nei modi di cui al comma precedente, è fatta da un funzionario della Regione delegato dal presidente del Consiglio regionale.

A tal fine i promotori, in numero non inferiore a dieci, devono presentare al presidente del Consiglio regionale una richiesta scritta contenente il testo della proposta e la relazione illustrativa, da riprodurre in epigrafe sui fogli di cui al precedente comma. I fogli stampati e vidimati saranno forniti dall'ufficio di presidenza del Consiglio entro un mese dalla richiesta.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 6.

Gli elettori appongono la loro firma sui fogli di cui all'articolo precedente, in calce alla proposta. Accanto alla firma devono essere indicati per esteso il nome e cognome, il luogo, la data di nascita e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore.

Le firme devono essere autenticate da un notaio ovvero da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco o dal segretario comunale di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere collettiva, foglio per foglio; in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei comuni di appartenenza dei sottoscrittori, attestanti l'iscrizione di questi ultimi nelle liste elettorali.

Tali certificati devono essere rilasciati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Art. 7.

La proposta deve essere depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale da tre sottoscrittori, i cui nomi e cognomi sono indicati in calce al progetto.

Un funzionario dà atto del deposito della proposta e dei documenti prescritti mediante processo verbale che attesta la data del deposito e contiene, giusta la dichiarazione dei depositanti, l'indicazione del numero delle firme raccolte, nonchè l'eventuale indicazione del nome, cognome e domicilio dei delegati a partecipare alla discussione prevista dal successivo articolo 13.

L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede alla verifica ed al computo delle firme dei proponenti al fine di accertare la regolarità della proposta.

Art. 8.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, qualora non sia stata dichiarata l'inammissibilità della proposta ai sensi del successivo art. 12.

A tal fine i presentatori devono depositare, insieme alla proposta, una richiesta scritta al Presidente del Consiglio contenente l'indicazione delle spese sostenute, corredate dalla relativa documentazione, nonchè l'indicazione del nome e cognome di uno dei presentatori delegato a riscuotere il rimborso delle suddette spese.

Il rimborso da parte della Regione per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale è commisurato agli onorari stabiliti dall'art. 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

TITOLO III.
L'iniziativa dei comuni, delle provincie, delle comunità montane e degli enti comprensoriali

Art. 9.

L'iniziativa dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle comunità montane e degli enti comprensoriali previsti dall'art. 68 dello statuto si esercita mediante la presentazione di una proposta, nella forma indicata dall'art. 1 della presente legge, approvata con deliberazione di almeno tre consigli comunali, o di un consiglio provinciale, o di una comunità montana o di un ente comprensoriale.

Art. 10.

La proposta, accompagnata dalla deliberazione di approvazione, deve essere inviata con plico postale con avviso di ricevimento o depositata nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale il quale ne dà ricevuta.

La data di presentazione è quella in cui la proposta perviene all'ufficio di presidenza. Nel caso di proposte di tre o più consigli comunali, la data di presentazione è quella in cui perviene la proposta dell'ultimo dei tre consigli comunali necessari per la validità dell'iniziativa.

Art. 11.

Al fine di ottenere l'assistenza dell'ufficio legislativo e degli altri uffici del consiglio regionale ogni presidente di provincia, ogni sindaco di comune ovvero ogni rappresentante di una comunità montana o di un ente comprensoriale, può presentare richiesta al presidente del consiglio con le modalità indicate dall'art. 4 della presente legge.

L'assistenza viene prestata secondo quanto stabilito dal secondo comma del suddetto articolo.

TITOLO IV.
Disposizioni sul procedimento e finali

Art. 12.

Il Consiglio regionale può dichiarare la inammissibilità di una proposta di iniziativa popolare, ai sensi dello statuto e della presente legge, mediante mozione motivata approvata a maggioranza dai consiglieri assegnati alla Regione.

L'ufficio di presidenza porta immediatamente a conoscenza dei consiglieri regionali la proposta.

Ogni consigliere può presentare mozione di inammissibilità nei termini previsti dal regolamento del Consiglio.

La proposta si intende ammessa se il Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla sua presentazione, non ne abbia dichiarata la inammissibilità.

Art. 13.

La delegazione dei presentatori di cui all'art. 76, secondo comma, dello statuto è composta di un numero di delegati non inferiore a tre e non superiore a nove.

Ai delegati verrà data comunicazione al rispettivo domicilio, con congruo preavviso, della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione della commissione.

Art. 14.

Alle spese di cui alla presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 1 del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 luglio 1972.

LAGORIO

(9902)

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1972, n. **20.**

Norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 17 *luglio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione dalla legge statale 3 dicembre 1971, n. 1102, è disciplinato, ai sensi degli articoli 21 lettera *p*, 46 e 47 dello statuto, dalla presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

approva gli statuti delle comunità montane;

coordina ed approva i piani pluriennali di sviluppo economico-sociale delle zone;

approva le modificazioni dei piani di zona, proposte dalle relazioni annuali delle comunità sullo stato di attuazione dei programmi;

approva, su proposta della Giunta regionale, la relazione programmatica da inoltrare al Ministero dell'agricoltura e foreste per la ripartizione dei fondi da parte del C.I.P.E.,

dispone il finanziamento dei piani e ne controlla la esecuzione;

delibera l'acquisto o l'affitto dei terreni compresi nei territori montani ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

approva i piani di acquisto, di affittanza e di rimboschimento di terreni da destinare alla formazione di boschi, prati, pascoli o riserve naturali;

delibera l'assunzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti e con le Casse di risparmio;

esercita le potestà regolamentari in ordine alla pubblicità degli statuti, dei bilanci e delle nomine dei rappresentanti legali delle comunioni familiari;

esprime il parere della Regione sulla carta della montagna ai sensi dell'art. 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

autorizza e finanzia; in via transitoria, per il periodo di preparazione dei piani, opere ed interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane.

Art. 3.

Il Presidente della Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dichiara di interesse comune, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge, le opere da eseguirsi nei comprensori di bonifica montana nonchè quelle previste nei piani generali di sviluppo;

procede all'espropriazione dei terreni ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 4.

La Giunta regionale esercita le seguenti funzioni:

dispone il comando del personale regionale a favore delle comunità montane che ne facciano richiesta;

esamina e propone al Consiglio il coordinamento e l'approvazione dei piani di sviluppo economico-sociale delle zone;

provvede annualmente, sulla base della ripartizione compiuta secondo i criteri indicati dalla legge regionale, a finanziare i programmi stralcio predisposti dalle comunità montane;

esamina le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi annuali nel quadro del piano di sviluppo di ciascuna comunità proponendo all'approvazione del Consiglio le eventuali richieste di modificazioni;

autorizza la destinazione dei beni delle comunioni familiari ad attività turistiche.

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 17 luglio 1972.

LAGORIO

(9903)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.